

Tribunale Civile di Roma
Esecuzioni Immobiliari - G.E. dott. Romolo Civfolini
E.I. n. 621/2023: Banca di Credito Cooperativo di
Roma Soc. Coop. a r.l. contro [REDACTED]

VERBALE DI ACCESSO

In data odierna 07/03/2025 alle ore 15.30 la
sottoscritta arch. Giuseppa Di Cristina, nominata Esperto
stimatore nella procedura esecutiva n. 621/2023,
si reca presso gli immobili pignorati siti in Roma
Via Tottoria n. 68 e precisamente:

- appartamento al piano terra, int. 1, nel N.C.E.U.
al Foglio 1023 part. 212 sub. 5, cat. A/4;
- locale al piano terra, int. D, nel N.C.E.U. al
Foglio 1023 part. 212 sub. 2, cat. C/2;
- locale al piano terra, int. C, nel N.C.E.U. al
Foglio 1023 part. 212 sub. 3, cat. C/2;
- locale al piano seminterrato, int. 2, nel N.C.E.U.
al Foglio 1023 part. 212 sub. 15, cat. C/2.

Sono presenti i sig.ri:


- Avv. ~~Uta~~ Angela Maria Lorenza Corfaro in sostituzione del
Notario Natale Votta, custode dei beni pignorati;
- sig. [REDACTED], proprietario esecutato.

Si accede nelle unità immobiliari pignorate,
si verifica lo stato dei luoghi e si effettua
il rilievo metrico e fotografico.

Il sig. [redacted] mi dichiara che l'indirizzo email cui inviare copia dell'elaborato peritale è il seguente:

Il presente verbale si chiude alle ore 17.30
L. C. S. i presenti firmano:

SIG. [redacted]



L'ESPERTO *Giuseppe Di Cristina*

TRIBUNALE DI ROMA

IV SEZIONE CIVILE

UFFICIO ESECUZIONI IMMOBILIARI

R.G.E. n.°621/2023

Giudice dell'esecuzione: Dott. R. Ciufolini

Creditore procedente:

Banco di Credito Cooperativo di Roma Soc. Coop. a r.l.

Debitori:

[REDACTED]

VERBALE DI SOPRALLUOGO DEL 7/03/2025

Il giorno 7/03/2025 alle ore 15:30, presso il compendio pignorato nella procedura indicata, sito in Comune di Roma, **Via Tortorici n. 68**, e precisamente:

- unità immobiliare ad uso civile abitazione posta al piano T, contraddistinta con l'int. 1;
- locale ad uso magazzino, posto al piano T, contraddistinto con la lettera D;
- locale ad uso magazzino, posto al piano T, contraddistinto con la lettera C;
- locale ad uso cantina al piano S1 contraddistinta con l'int. 2.

Il tutto censito al Catasto dei Fabbricati del Comune di Roma al foglio 1023, part. 212,

- sub. 5, z.c. 6, via Tortorici n. 68 piano T int. 1, cat A/4,
cl. 7, vani 3,5, r.c. € 469,98;

- sub. 2, z.c. 6, via Tortorici n. 68 piano T int. D sc. U, cat
C/2, cl. 10, cons. 13 mq, r.c. € 61,10;

- sub. 3, z.c. 6, via Tortorici n. 68 piano T int. C sc. U, cat
C/2, cl. 9, cons. 5 mq, r.c. € 20,14;

sub. 15, z.c. 6, via Tortorici n. 68 piano S1 int. 2, cat
C/2, cl. 6, cons. 9 mq, r.c. € 22,78.

sono presenti l'avv. Angela Maria Lorena Cordaro, quale delegata
del Notaio Natale Votta, a sua volta custode giudiziario nominato
dal G.E., e l'Arch. Di Cristina quale esperto stimatore, nonché

il signora

, nato a
residente

codice fiscale

identificato

a mezzo carta d'identità n. PAT. rilasciata dal

Comune di Roma con scadenza al , che dichiara di

utilizzare i beni in forza di titolo di acquisto

che i BENI
SONO ADDEBITATE IN LOCAZIONE
SIC. IN FORZA DI CONTRATTO
DI LOCAZIONE NICIATA
CHE SI INSENE DI INVIARE
VIA MAIL AL CANONE DI 650,00

Il/la signor

nata á il , identificata/o a mezzo

il/la quale dichiara di utilizzarlo in forza di titolo di proprietà

MEN n. u.

Il custode illustra sinteticamente i compiti di custodia allo stesso conferiti e quelli del delegato alla vendita che verrà nominato al momento dell'emissione dell'ordinanza di vendita.

Invita inoltre la parte esecutata, ove non lo abbia già fatto, ad eleggere il domicilio presso la Cancelleria del Tribunale, come da

invito contenuto nell'atto di pignoramento, dichiarando la residenza presso uno dei Comuni del circondario del Tribunale

che procede o, in alternativa, costituendosi in giudizio a mezzo di

un difensore, anche al solo fine della ricezione delle notifiche di

tutti gli atti successivi. In mancanza, come noto, tutte le notifiche verranno effettuate in Cancelleria, anche a mezzo pec, e i debitori

potrebbero non venire a conoscenza delle successive evoluzioni

della procedura esecutiva (ivi compresa l'aggiudicazione, il trasferimento e il riparto del prezzo tra i creditori) fino alla sua

definizione.

Il/la signora

riceve, e sottoscrive per accettazione consegna, documento

dattiloscritto denominato "Informativa per la parte esecutata" contenente delucidazioni circa i rimedi processuali a disposizione per evitare la vendita all'asta (conversione del pignoramento, sospensione ex art. 624 bis c.p.c, accordo di composizione della crisi ed estinzione della procedura in contestuale alla vendita del bene) e specifica elencazione degli obblighi di collaborazione nascenti dalla procedura esecutiva.

Tale informativa costituisce solo un ausilio per la comprensione dei possibili rimedi atti ad evitare la prosecuzione del procedimento espropriativo.

E' comunque onere dei debitori esecutati prendere espressa visione delle norme rivolgendosi, per una migliore comprensione delle stesse, ad un professionista qualificato anche per eventuali azioni di riduzioni del pignoramento (qualora il valore di più beni pignorati sia esorbitante rispetto al credito azionato) e/o opposizioni ex art. 615 c.p.c., quest'ultime da proporsi, prima che venga disposta la vendita o l'assegnazione, tutte le volte in cui si assuma l'impignorabilità dei beni o si lamenti l'insussistenza del diritto dei creditori a procedere per fatti già verificatisi alla data di emanazione dell'ordinanza di vendita ovvero assegnazione (ad esempio, pagamento del debito o caducazione, per fatto sopravvenuto, del titolo esecutivo).

Il/La signor/a [REDACTED] dichiara di essere disponibile a collaborare con la procedura mettendosi a

disposizione del custode per le eventuali visite successive alla pubblicazione dell'avviso d'asta, visite da concordarsi a mezzo contatto telefonico al numero [redacted] o a mezzo mail all'indirizzo [redacted]

e comunque dando disponibilità a far effettuare le visite almeno un giorno a settimana ove se ne faccia richiesta.

Il/La signor/a [redacted] dichiara che l'immobile fa parte/non fa parte di un Condominio il cui amministratore è il signor [redacted] con studio in [redacted]

tel [redacted] fax [redacted] mail [redacted]

Dichiara di dovere/non dovere corrispondere oneri condominiali per € [redacted]

Con riferimento alle spese di riscaldamento dichiara altresì che:

l'appartamento è/non è dotato di impianto autonomo

si corrispondono oneri mensili per € [redacted]

Si procede quindi a visitare gli immobili, verificando, insieme all'esperto estimatore, che i beni risultano essere così composti da:

UN PRIMO CORPO COSTITUITO DA
INGRESSO/SACCHONNO CON
ANGOLO PAVONA, PICCOLO MISTRO
CINO, UNA ANTENNA E UN MAGNO,
OLTRE COME IN COMUNITA'
CON GLI ALTRI APPARTENENTI
ALLO STABILIMENTO, E DEPENDENZE
COSTITUITA DA UN'UNICA CANTINA
CON BAGNO (E X DUE LOCALI MAGAZ-
ZINO UNITI E UTILIZZATI COME
ARBITRIZIONE).

CANTINA AL PIANO S1

il tutto sarà individuato e descritto nell'elaborato peritale del CTU incaricato.

Le condizioni d'uso sono

NON ARIORI

Gli impianti sono

NON ARIORI

All'interno sono/non sono presenti arredi

di proprietà del

cedente

e vi sono/non vi sono animali.

Si avvisa, inoltre, che, ai sensi dell'art. 495 c.p.c., prima che sia disposta la vendita o l'assegnazione i debitori potranno chiedere di sostituire all'immobile pignorato una somma di denaro pari all'importo dovuto al creditore pignorante e a quelli intervenuti, comprensiva di interessi e spese, oltre quelle di esecuzione.

L'istanza dovrà essere depositata presso la cancelleria del Giudice unitamente al versamento di una somma pari ad 1/5 (o di 1/6 per le procedure instaurate successivamente al 13/02/2019) del credito del procedente e degli intervenuti, dedotti gli eventuali versamenti effettuati di cui deve essere fornita prova documentale, il tutto come meglio illustrato nella

“Informativa per la parte eseguita”, consegnata in data odierna e sottoscritta per accettazione.

Come da verbale di nomina già inviato, il custode è quindi giuridicamente immesso nel possesso del bene dal G.E.

limitatamente alla quota dei debitori che manterranno la sola

detenzione del bene fino all’udienza di emissione dell’ordinanza

di vendita in cui dovrà essere sentita in merito ai presupposti che

legittimano dell’ordine di liberazione ai sensi dell’art. 560 c.p.c.,

udienza alla quale sarà quindi suo interesse partecipare.

A tal riguardo i debitori sono diffidati dal concedere in uso,

abitazione, comodato, affitto o a qualsiasi altro titolo il bene o

parte di esso a persone diverse da quelle oggi identificate o

indicate come con lui residenti.

Si comunica che il G.E. ha fissato la prima udienza per il giorno

3/06/2025 alle ore 9:30.

I debitori eseguiti e gli occupanti il bene, intendendosi per

occupante chiunque utilizzi l’immobile e quindi non solo

l’esecutato e i suoi familiari, ma qualunque altro soggetto occupi

e/o abbia la detenzione dell’immobile, indipendentemente dal

rapporto che intercorre con il debitore

A) non dovranno in alcun modo ostacolare l’attività del Custode e

dell’Esperto e dovranno permettere l’accesso e la visita

dell’immobile;

B) dovranno, nelle more della procedura, saldare regolarmente le

spese condominiali;

C) dovranno consegnare al Custode Giudiziario tutti i canoni percepiti, derivanti da un contratto di locazione dell'immobile oggetto dell'esecuzione, a far data dall'atto di pignoramento, in quanto somme spettanti ai creditori;

D) dovranno mantenere e conservare adeguatamente il bene, segnalando al custode eventuali necessità di urgente manutenzione dell'immobile pignorato;

E) dovranno, ai sensi dell'art. 593 c.p.c., redigere e consegnare al custode giudiziario il conto della gestione dell'immobile che si intende richiesta con la consegna della presente informativa;

F) dovranno provvedere alla liberazione dell'immobile entro la data che verrà comunicata dal custode, all'esito dell'udienza di emissione dell'ordinanza di vendita e comunque prima della conclusione della procedura esecutiva.

In caso di mancata osservanza degli obblighi sopra enunciati, il Giudice delle Esecuzioni potrà revocare l'autorizzazione ad abitare l'immobile e disporre l'immediata liberazione dell'immobile.

Del che è verbale che, letto, si conferma e si sottoscrive.

Verbale chiuso alle ore

Giuseppe Di Costanzo

Angelo Carlucci
Roberto Verdu



**TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
SETTORE CIVILE - SEZIONE IMMOBILIARE
R.G.E.I. n. 621/2023 G.E. DOTT. R. CIUFOLINI**

INFORMATIVA PER LA PARTE ESECUTATA

Informazioni di carattere generale

- I creditori hanno pignorato i beni immobili interessati, chiedendone la vendita forzata, allo scopo di soddisfare, con il relativo ricavato, i loro crediti nei suoi confronti.
- La procedura esecutiva immobiliare è risulta iscritta come indicato in epigrafe.
- Il giudice dell'esecuzione ha nominato suoi ausiliari lo scrivente quale custode giudiziario del compendio pignorato, nonché un esperto iscritto all'albo dei consulenti tecnici del tribunale ai fini della relativa stima.
- I predetti ausiliari, previo avviso, hanno provveduto a effettuare un sopralluogo presso il compendio pignorato.
- L'esperto, una volta effettuata la stima, depositerà la sua relazione nel fascicolo dell'esecuzione.
- Il giudice dell'esecuzione ha fissato per il giorno **3/06/2025** ore **9:30** l'udienza per l'esame della suddetta relazione, per ordinare la vendita del compendio pignorato nonché per i provvedimenti di cui all'art. 560 cpc.
- Tale udienza si celebrerà presso il Tribunale di Roma, sito in Viale Giulio Cesare 54/B.
- La parte esecutata potrà continuare ad abitare nel compendio pignorato – unitamente al suo nucleo familiare – sino al decreto di trasferimento a condizione che consenta l'accesso al custode ed all'esperto stimatore nonché ai potenziali acquirenti, e provveda a tutelare adeguatamente l'immobile e le sue pertinenze, mantenendolo in buono stato di conservazione e rispetti gli obblighi sulla stessa incombenti (a solo titolo esemplificativo: deposito del rendiconto trimestrale, ordinaria manutenzione, riparazione danni, etc.); in difetto il Giudice ne ordinerà la liberazione anche prima dell'emissione del decreto di trasferimento.
- Per le procedure esecutive aventi ad oggetto immobili diversi dall'abitazione il giudice dell'esecuzione ordinerà invece la liberazione dell'immobile pignorato, (anche in funzione della più efficace tutela dell'interesse dei creditori ad un rapido ed effettivo svolgimento della procedura), di regola con l'emissione dell'ordinanza di vendita.
- Il provvedimento di liberazione dell'immobile e/ o l'ingiunzione di rilascio contenuto nel decreto di trasferimento saranno attuati dal custode giudiziario, anche mediante l'ausilio della forza pubblica.
- L'occupante, in vista della liberazione dell'immobile e, comunque, quando ne verrà estromesso dovrà sgomberarlo di tutti i mobili e i documenti che contiene nel termine assegnato dal custode; in difetto gli stessi saranno considerati abbandonati e perciò smaltiti o distrutti.
- La parte esecutata ha ancora la possibilità di porre rimedio alla situazione sopra descritta, con l'ausilio di un organismo di composizione della crisi, concludendo con tutti i creditori un accordo di composizione della crisi oppure proponendo agli stessi un piano del consumatore, così come già indicato nell'atto di precetto.
- Per intraprendere le predette procedure è necessaria l'assistenza di un legale.
- Ai sensi dell'art. 495 c.p.c., prima che sia disposta la vendita o l'assegnazione, la parte esecutata può effettuare la conversione del pignoramento, cioè chiedere di sostituire all'immobile pignorato una somma di denaro pari all'importo dovuto al creditore pignorante e a quelli intervenuti, comprensiva di interessi e spese, oltre quelle di esecuzione.
- Tale istanza dovrà essere depositata presso la cancelleria del giudice dell'esecuzione prima dell'udienza fissata ai sensi dell'art. 569 c.p.c. per l'autorizzazione alla vendita o l'assegnazione dell'immobile pignorato. Nei procedimenti iniziati a partire dal 13 febbraio 2019, alla istanza dovrà unirsi il versamento di una somma pari ad 1/6 del credito del procedente e degli intervenuti, dedotti

gli eventuali versamenti effettuati di cui deve essere fornita prova documentale. Il giudice potrà concedere una dilazione massima di 48 rate mensili per il saldo dell'ammontare dovuto. Nei procedimenti iniziati prima del 13 febbraio 2019 il versamento dovrà essere pari ad 1/5 e la dilazione non potrà eccedere le 36 rate mensili.

- La predetta istanza di conversione è inammissibile se presentata dopo che il giudice abbia autorizzato la vendita del bene o disposto la sua assegnazione.
- È in ogni caso conveniente saldare i creditori – o avanzare la predetta istanza – il più tempestivamente possibile in quanto, con il trascorrere del tempo, il credito vantato da ciascun creditore è destinato ad aumentare a causa degli interessi che maturano periodicamente e delle spese di procedura (ad esempio, se l'istanza viene proposta prima che l'esperto stimatore rediga la perizia, potranno essere risparmiate le spese relative al compenso per il predetto ausiliario);
- che – per le procedure introdotte dopo il 28.02.2023 - non oltre dieci giorni prima dell'udienza fissata con il decreto *ex art. 569 c.p.c.* – ovvero di quella successiva a cui la procedura sarà eventualmente rinviata in conseguenza della proroga ottenuta dall'esperto stimatore e/o, su richiesta della parte eseguita, in conseguenza del mancato rispetto dei termini per la comunicazione alle parti e per il deposito dell'elaborato di stima di cui all'art. 173-bis, 3° co. disp. att. c.p.c. - può chiedere al Giudice di disporre la vendita diretta alle condizioni e nei modi indicati dall'art. 568-bis c.p.c., depositando istanza – per uno o più lotti - unitamente alle/a offerta/e di acquisto (una per ogni lotto), utilizzando il modello "offerta *ex art. 568 bis c.p.c.*" presente sul sito del Tribunale di Roma (sez. modulistica della IV sezione – pacchetto "vendita diretta") e con gli allegati ivi indicati, a pena di inammissibilità; la cauzione – pari almeno al 10% del prezzo offerto – dovrà essere corrisposta a mezzo bonifico bancario sul conto della procedura, utilizzando l'IBAN IT 55 M 08327 03399 000000310101. La causale del bonifico deve essere obbligatoriamente: , senza abbreviazioni: ANNO 202.. (anno della procedura) PRATICA ... (numero procedura) LOTTO 00..(se unico indicare lotto 001) cauzione + nome dell'offerente¹;
- Qualora la parte eseguita intenda definire transattivamente la propria posizione debitoria, la relativa trattativa, per i motivi sopra illustrati, è opportuno che sia avviata il più presto possibile con tutti i creditori che partecipano alla procedura, in quanto è sufficiente che anche uno solo di questi lo richieda perché l'immobile pignorato venga posto in vendita. La pendenza del pignoramento o la circostanza che sia già stata ordinata la vendita ovvero che si sia tenuto un qualche esperimento di vendita non impedisce, infatti, che la parte eseguita possa vendere il suo immobile e, con il relativo ricavato, soddisfare, anche a seguito di transazione, i creditori. In tal caso, questi, contestualmente all'incasso delle somme, presteranno assenso alla cancellazione delle eventuali ipoteche e del pignoramento. La soluzione di trovare un acquirente "privato" è preferibile soprattutto se il valore degli immobili è superiore al valore dei debiti. Se infatti, una volta venduto l'immobile e pagati i creditori, residua parte del prezzo, questa spetta all'esecutato e tale parte sarà tanto maggiore quanto più alto sarà il prezzo di vendita del bene.
- In ogni caso, è previsto dall'art. 624 *bis c.p.c.* che, su richiesta di tutti i creditori muniti di titolo esecutivo, la procedura, sentito il parere del debitore, può essere sospesa fino ad un tempo massimo di ventiquattro mesi. Tale sospensione può essere disposta una sola volta nel corso della procedura (anche se concessa per un tempo inferiore a quello massimo sopraindicato) e, laddove sia già stata ordinata la vendita, la relativa istanza può essere proposta soltanto fino a venti giorni prima della scadenza del termine per il deposito delle offerte di acquisto nel caso di vendita senza incanto, o fino a quindici giorni prima della vendita con incanto. Nel caso in cui la sospensione venga disposta dopo che sia stata eseguita la pubblicità per la vendita, le relative spese saranno maggiori. In ogni caso, per l'emissione del provvedimento di sospensione, è necessario il consenso di tutti i creditori, in quanto se anche un solo creditore munito di titolo esecutivo vi si opponga ovvero ne chieda, in qualsiasi momento, la revoca, la procedura esecutiva sarà destinata a proseguire.
- Qualora non lo abbia già fatto, a seguito dell'invito contenuto nell'atto di pignoramento, la parte eseguita deve effettuare presso la cancelleria del giudice dell'esecuzione la dichiarazione di residenza o l'elezione di domicilio in uno dei comuni del circondario del tribunale presso il quale pende l'esecuzione. In mancanza, tutti gli atti e gli avvisi diretti alla parte eseguita saranno

¹ Es: anno 2023 pratica 1805 lotto 001 cauzione Mario Rossi

comunicati presso la cancelleria. Da ciò consegue che, in assenza di elezione di domicilio, di tali avvisi la parte eseguita potrebbe non avere mai effettiva conoscenza e la procedura potrebbe proseguire e concludersi validamente nei suoi confronti senza che questa ne abbia avuto alcuna informazione.

- L'opposizione alla esecuzione può essere proposta esclusivamente prima che sia disposta la vendita o l'assegnazione, salvo che sia fondata su fatti sopravvenuti ovvero l'opponente dimostri di non aver potuto proporla tempestivamente per causa a lui non imputabile.

Ruolo del custode giudiziario e doveri dell'occupante l'immobile

- Il giudice dell'esecuzione ha nominato un custode giudiziario del compendio pignorato.
- Il custode giudiziario deve effettuare un primo accesso presso l'immobile pignorato e verificare se il bene è occupato dal debitore esecutato ovvero da terzi; dovrà effettuare accessi periodici almeno con cadenza trimestrale al fine di verificare lo stato del compendio ed il rispetto da parte dell'occupante degli obblighi sullo stesso incombenti;
- Tra i compiti del custode giudiziario vi è anche quello di informare la parte eseguita dello stato del processo esecutivo che si svolge in suo danno.
- Si precisa che l'occupante dell'immobile ne è divenuto "mero detentore" e, nel caso si tratti della parte eseguita, potrà continuare ad abitarla alle condizioni previste dall'art. 560 c.p.c.
- L'occupante deve consentire i sopralluoghi dell'esperto estimatore anche all'interno dell'immobile.
- Il detentore ai sensi dell'art. 593 c.p.c. è tenuto a redigere e a consegnare al custode giudiziario il conto della gestione dell'immobile che si intende richiesta con la presente informativa.
- Il custode giudiziario è tenuto a riscuotere a partire dalla data del pignoramento i canoni e le indennità di occupazione. Gli eventuali conduttori, affittuari, nonché occupanti – anche senza titolo – debbono versare detti canoni e/o indennità secondo le modalità indicate dal custode.
- L'occupante non deve in alcun modo ostacolare o comunque rendere difficoltosa l'attività del custode giudiziario.
- Nei giorni preventivamente concordati con il custode giudiziario l'occupante deve essere presente presso l'immobile pignorato per consentirne la visita da parte dei terzi interessati all'acquisto accompagnati dal custode medesimo o da suo ausiliario.
- Al custode e al debitore è fatto divieto di dare in locazione l'immobile pignorato se non previa autorizzazione del giudice dell'esecuzione.
- La parte eseguita nel corso della procedura esecutiva deve astenersi dal percepire i frutti e le rendite del bene, che devono essere, invece, acquisiti dalla procedura.
- In tutti i casi di violazione delle disposizioni di cui all'art. 560 c.p.c. il giudice potrà disporre la liberazione dell'immobile.
- Si precisa che per occupante si intende chiunque utilizzi l'immobile e, dunque, non solo l'esecutato e i suoi familiari, ma qualunque altro soggetto, indipendentemente dal rapporto che intercorra tra questo ed il debitore.

INFORMATIVA PER GLI EVENTUALI COMPROPRIETARI (NON ESECUTATI)

- Anche qualora la parte eseguita non sia l'esclusivo titolare del diritto reale sul bene oggetto di pignoramento e vi siano altri titolari che non siano obbligati verso i creditori, e sia stata pertanto pignorata solo la quota di spettanza dell'esecutato, il giudice dell'esecuzione può disporre la vendita forzata del diritto nella sua interezza allo scopo di soddisfare i creditori con il ricavato derivante dalla quota pignorata.
- Qualora i contitolari intendano chiedere la divisione del bene in natura o vedersi attribuire la quota della parte eseguita ex art. 720 c.c., è necessario che propongano apposita istanza al giudice dell'esecuzione. In tal caso si potrà procedere allo scioglimento della comunione dinanzi al medesimo giudice dell'esecuzione solo ove vi sia il consenso espresso di tutte le parti e degli interessati. La somma versata per l'acquisto della quota si sostituirà alla quota del bene pignorata e quest'ultima verrà attribuita per intero ad uno o più dei contitolari, diversi dall'esecutato, che ne abbiano fatto richiesta e pagato il prezzo corrispondente.
- Altra possibile soluzione per conseguire il risultato di evitare la vendita dell'immobile è raggiungere un accordo con i creditori pagando i debiti per conto dell'esecutato.





Maggiori informazioni su tutto quanto sopra indicato potranno essere richieste al custode giudiziario.

Il custode giudiziario
Notaio Natale Votta

Per ricevuta, Roma ...

